

ATER Latina

Protocollo N° _____

A.T.E.R

della Provincia di Latina

del: _____

Prot. n. 8855 Data 18/06/2026

ATER LATINA

- DISCIPLINARE DI GARA –
PROCEDURA TELEMATICA APERTA
APPALTO LAVORI

CRITERIO: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA QUALITA'/PREZZO

Intervento di adeguamento antincendio a Latina lotto 49° sc. E e P via PL Nervi, da finanziarsi con i fondi di cui alla L.560/93 per l'importo complessivo di € 590.000,00 - CUPE28J25000160002

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LSG. 36/2023, MEDIANTE RICORSO ALL'INVERSIONE PROCEDIMENTALE DI CUI ALL'ART. 107 Comma 3 CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA DI CUI ALL'ART. 108 SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITA'/PREZZO.

Importo lavori: € 472.664,00 (compresi oneri per la sicurezza pari ad € 25.387,00 (non soggetti a ribasso) e costi della manodopera pari ad € 147.439,52

Inoltro sul portale della Regione Lazio S.TEL.LA.

Sommario

1.	PIATTAFORMA TELEMATICA.....	5
1.1	Dotazioni tecniche.....	6
1.2	Identificazione.....	7
1.3	Pubblicità.....	8
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	8
2.1.	Documenti di Gara.....	8
2.2.	Chiarimenti.....	9
2.3.	Comunicazioni.....	9
3.	OGGETTO DELL'APPALTO, DURATA, IMPORTO.....	10
3.1.	Durata.....	11
4.	REVISIONE PREZZI.....	11
4.1	MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	12
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	13
6.	REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	14
7.	REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	16
7.1.	Requisiti di idoneità professionale.....	16
7.2.	Requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica professionale.....	17
7.3.	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, consorzi di cooperative e di imprese artigiane, i consorzi stabili aggregazioni di imprese di rete, GEIE	18
7.4.	Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione.....	20
8.	AVVALIMENTO.....	20
9.	SUBAPPALTO.....	22
10.	GARANZIA PROVVISORIA.....	23
11.	PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DEI LUOGHI.....	25
12.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	25
13.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	26
14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	28
15.	ANTICIPAZIONE.....	29
16.	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	29
16.1	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	30
16.2	DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE.....	34

16.3 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del Decreto Legislativo 12 Gennaio 2019, n.14	35
16.4 Documentazione in caso di avvalimento.....	35
16.5 Documentazione ulteriore per i soggetti associati.....	36
17. OFFERTA TECNICA.....	37
17.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	38
18. OFFERTA ECONOMICA.....	38
19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO	39
19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	40
19.2 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI	41
19.3 DESCRIZIONE ANALITICA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	43
CRITERIO A — QUALITÀ DEL SERVIZIO E ORGANIZZAZIONE (10 pt)	43
CRITERIO B — QUALITÀ TECNICA DELL'INTERVENTO ANTINCENDIO (30 pt)	44
CRITERIO C — MIGLIORAMENTI, GARANZIE E SERVIZI POST-OPERATIVI (50 pt)	44
19.4 METODO DI RIPARAMETRAZIONE PUNTEGGI TECNICI	45
19.5 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	46
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE	46
21. OPERAZIONI DI GARA.....	46
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	47
23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	48
24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	49
24.1 Identificazione delle offerte anomale	49
24.2 Procedura di verifica	49
24.3 Costo della manodopera	49
25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	49
26. Garanzia Definitiva	51
27. Stipula del contratto di Appalto.....	52
28. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	53
29. CODICE DI COMPORTAMENTO	53
30. ACCESSO AGLI ATTI.....	54
31. SOSPENSIONE – RISOLUZIONE – RECESSO	54
32. ULTERIORI INFORMAZIONI	56
33. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	57
34. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	57

PREMESSE

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento dei lavori di adeguamento antincendio da eseguirsi presso gli alloggi di proprietà dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia residenziale Pubblica della Provincia di Latina siti nel Comune di Latina via P.L. Nervi presso il **lotto 49 sc. E e P**, che risponde all'obiettivo di conservare il patrimonio immobiliare dell'azienda a norma e in piena efficienza nel rispetto delle previsioni di legge.

CUP: E28J25000160002

Provvedimento a contrarre del Dirigente dell'Area Tecnica n. 44 del 09/03/2026

Relazione di verifica del progetto esecutivo in data 10/03/2025.

Verbale di validazione del 10/03/2025.

I documenti progettuali e i documenti tecnici da porre a base di gara adottati secondo le disposizioni del Codice sono approvati con provvedimento del Dirigente dell'Area Tecnica n. 38 del 25/03/2025.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 71 del D.Lgs. 36/2023 con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

La presente procedura sarà interamente svolta attraverso l'utilizzo del sistema "Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio – S.TEL.LA" (d'ora in poi anche "Piattaforma" o semplicemente "STELLA"), accessibile all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>.

Le modalità di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nel presente documento di gara e nelle istruzioni operative per lo svolgimento della procedura, scaricabili nell'Area "Bandi e strumenti d'Acquisto" - Sezione "Supporto", Voce "Manuali per le imprese" e Regolamenti" agli indirizzi:
<https://centraleacquisti.regione.lazio.it/bandi-e-strumenti-di-acquisto/supporto/manuali-per-le-imprese> <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/bandi-e-strumenti-di-acquisto/supporto/regolamenti>

La durata del procedimento è prevista nel termine massimo pari a nove mesi dalla pubblicazione del bando ai sensi dell'Allegato I.3 al Codice comma 1 lett.a) a norma dell'art. 17 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3.

Il luogo di svolgimento dei lavori è il Comune di Latina codice NUTS ITI44

La documentazione di gara è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 23/06/2022.

Per quanto riguarda l'ubicazione degli immobili, la descrizione dei lavori oggetto di affidamento si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto e agli elaborati tecnici approvati.

Il Responsabile unico del progetto ai sensi dell'art. 15 del Codice è l'ing. Riccardo Roco Dirigente dell'Area Tecnica

Si stabilisce ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.36/2023 che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Ente può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste contrattuali oltre alla proroga di cui al comma 11 del predetto articolo trattandosi di interventi di interesse pubblico.

L'importo complessivo dell'affidamento dei lavori di adeguamento antincendio degli immobili di proprietà siti in Latina Via P.L.Nervi sc. E/P è pari ad 472.664,00 di cui € 147.439,52 per costi della mano d'opera ed €25.387,00 per oneri della sicurezza, (quest'ultimi non soggetti a ribasso)

L'importo soggetto a ribasso è pertanto pari ad euro 447.277,00. Tutti gli importi si intendono IVA esclusa.

L'appalto è finanziato con fondi di cui alla L. 560/1993 autorizzato dalla Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 299 dell'08 maggio 2025 pubblicata sul BURL n. 38 del 13/05/2025 ai sensi dell'art. 51 della L.R. n. 27/2006.

Tipologia dell'appalto: **A MISURA**

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.13 agosto 2010, n. 136.

STAZIONE APPALTANTE: ATER Latina - Via Curtatone n. 2 – Latina - C.F. e P.IVA 00081960593. Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, è l'Ing. Riccardo Roco – Dirigente dell'Area Tecnica. I recapiti del RUP sono: email riccardo.roco@aterlatina.it

Ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 36/2023, la presente procedura di gara è interamente gestita attraverso la piattaforma telematica di negoziazione di cui al paragrafo 1 del presente Disciplinare di gara. Ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. n. 36/2023, la documentazione di gara viene pubblicata sulla piattaforma di eprocurement regionale "S.TEL.LA" della Regione Lazio

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

La presente procedura si svolgerà in modalità telematica ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii. attraverso la piattaforma telematica di negoziazione del Sistema per gli Acquisti Telematici della Regione Lazio S.TEL.LA (di seguito, per brevità, anche "Piattaforma") il cui accesso è consentito dall'apposito link <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/>

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito della presente procedura sono svolti utilizzando mezzi di comunicazione digitali attraverso il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto della Regione Lazio S.TEL.L@ in conformità alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005

Per poter partecipare alla gara, consultare la documentazione e presentare l'offerta, l'Operatore Economico deve essere registrato nel Sistema Telematico della Regione Lazio S.TEL.LA.

Per informazioni relative alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul Sistema è possibile contattare la casella di posta elettronica supporto.stella@regione.lazio.it – Call Center al Numero verde: 06 997744 o consultare le Istruzioni di gara.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.1 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle istruzioni della piattaforma Telematica della Regione Lazio STELLA.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con

- connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.2 Identificazione

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati alla piattaforma STELLA, accessibile all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/registrazione>, secondo le modalità esplicitate nei Manuali operativi per gli Operatori Economici, di cui al precedente punto 2 (vedasi in particolare "Guida alla registrazione e alle funzioni base").

La registrazione al sistema STELLA deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'Operatore Economico.

L'Operatore Economico con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno della piattaforma STELLA dall'account riconducibile all'Operatore Economico stesso; ogni azione inerente all'account all'interno del sistema STELLA si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'Operatore Economico registrato. L'accesso e l'utilizzo del sistema STELLA nonché la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente

Disciplinare, nei relativi allegati e nelle guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o con le eventuali comunicazioni. Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma STELLA.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara. L'accesso alla piattaforma regionale STELLA potrà essere effettuato esclusivamente attraverso un'autenticazione basata sugli strumenti di seguito elencati:

- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), soluzione per accedere ai servizi della pubblica amministrazione in sicurezza e con un'unica identità digitale;
- CIE (Carta di Identità Elettronica), che permette di identificarsi e autenticarsi con i massimi livelli di sicurezza ai servizi online degli enti, pubblici e privati, che ne consentono l'utilizzo;
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi) che permette di accedere agli stessi servizi attraverso un dispositivo, che può essere una chiavetta USB o una smart card dotata di microchip.

1.3 Pubblicità

Conformemente a quanto disposto dagli artt. 84 ed 85 del Codice e dall'allegato II.7 il bando di gara è pubblicato su:

- sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;
- Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC;
- sito istituzionale della stazione appaltante;
- Piattaforma Regione Lazio Stella.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. Documenti di Gara

La documentazione di gara comprende ai sensi dell'art. 41 del Codice:

- a) disciplinare di gara;
 - b) capitolato speciale di appalto;
 - c) schema di contratto;
 - d) Elaborati grafici, Elenco prezzi unitari, Computo metrico, relazioni tecniche, stima incidenza manodopera, piano di sicurezza con stima dei costi, layout di cantiere, piano di manutenzione, cronoprogramma lavori.
- Allegato 1 - schema di domanda di partecipazione e allegato
 - Allegato 2 – Dichiarazione subappalto
 - Allegato 3 – Dichiarazione presa visione e accettazione condizioni
 - Documento di gara unico europeo;
 - Eventuali Dichiarazioni (es. Avvalimento);

- patto di integrità approvato con delibera del Commissario Straordinario in data 29/07/2014 n. 27, la cui mancata accettazione costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, 190 (*“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*);
- Allegato 4 Schema offerta economica;
- Allegato 5 – Conflitto interessi
- Modulo Pagamento imposta di bollo

La documentazione di gara è disponibile gratuitamente sulla piattaforma Stella: <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/> e sul sito dell’Azienda www.aterlatina sezione Bandi di gara

2.2. Chiarimenti

E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare mediante la piattaforma S.TEL.LA accessibile all’indirizzo: <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/> tramite la sezione Chiarimenti presente nel Dettaglio del Bando disponibile sulla Piattaforma **10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.**

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell’art. 88 del D.Lgs 36/2023 le risposte a tutte le richieste di chiarimenti presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima tramite il sistema STELLA all’indirizzo internet <https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi/> nella sezione di dettaglio dedicata alla presente procedura, sotto l’argomento “Chiarimenti”.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, DURATA, IMPORTO.

I lavori oggetto del presente appalto sono relativi lavori di adeguamento antincendio presso gli alloggi di proprietà dell'A.T.E.R. ubicati in Latina Via P.L. Nervi L. 49 sc. E/P.

Ai sensi dell'art. 58 comma 2 del D. Lgs. 36/2023, l'appalto è costituito da un unico lotto in relazione della tipologia dell'intervento, alle ragioni tecniche dell'intervento nonché funzionali allo scopo di favorire la partecipazione alle gare delle piccole e medie Imprese ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023.

Il dettaglio delle lavorazioni oggetto dell'appalto e la loro conseguente classificazione ai sensi dell'art. 100 c. 4 e dell'**Allegato II.12** è così ripartita per ciascun lotto:

n.	Descrizione lavori	P (principale) S (secondaria)	Cat e Classifica	CPV	Subappaltabile	Importo
1	Edifici civili ed industriali	P Qualificazione SOA Obbligatoria	OG 1 Classifica II		Nei limiti di legge 50%	392.168,00
2	Impianti idrico sanitari, cucina, lavanderie	S Scorporabile	OS3 Classifica I		Nei limiti di legge	80.496,00
A) Totale lavori						472.664,00
B) di cui Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso inclusi						25.387,00
C) di cui Costi della manodopera soggetti a ribasso - art. 41 c. 14)						147.439,52
A) -- B) Importo complessivo a base di gara						447.277,00

L'importo dell'appalto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha determinato pari ad € 147.439,52 calcolati ai sensi dell'art. 41 commi 13 e 14 del Codice.

Importo a base d'asta soggetto a ribasso € 447.277,00.

Al fine di una maggiore efficiente organizzazione aziendale per l'intervento in oggetto, i costi della manodopera sono soggetti al ribasso di cui all'art. 41 c. 14 secondo capoverso.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

L'importo a base di gara è stato calcolato considerando i prezzi di riferimento del BURL

Ai sensi dell'articolo 11 comma 2 e 41 comma 13 del Codice, il Contratto Collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il CCNL Edilizia.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice, nell'offerta economica il concorrente deve indicare a pena di esclusione i propri costi della manodopera ed i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro connessi con l'attività da espletare per l'appalto in oggetto.

La categoria OS 3 (SIOS) è scorporabile e a qualificazione obbligatoria, che dovrà essere posseduta dal subappaltatore.

Se l'operatore economico riporta in offerta un costo della manodopera minore rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante, l'offerta è sottoposta al procedimento di verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 110 D.Lgs. 36/2023. La stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procederà comunque alla verifica della congruità dei costi della manodopera rispetto ai minimi salariali.

Il corrispettivo è da considerarsi a misura, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a) dell'Allegato I.7 del Codice.

Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti secondo quanto stabilito nel Capitolato Speciale di Appalto.

3.1. Durata

La durata dei lavori dell'intervento di adeguamento preso gli immobili di proprietà dell'Ater in Latina Via P.L. Nervi sc. E e P, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, è fissata in 180 giorni, fermo restando quanto previsto dall'art. 17 comma 9 del D. Lgs 36/2023 per l'esecuzione in via d'urgenza.

4. REVISIONE PREZZI

E' prevista una clausola di revisione prezzi ai sensi dell'art. 60 c. 1 del DLgs. 36/2023 da attivarsi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata ai lavori da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici di cui all'art. 60, comma 3, lettera a) del D.lgs. 36/2023, tenuto conto delle previsioni di cui all'allegato II.2-bis in applicazione di quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto all'art. 2.27.1.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

4.1 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023, durante l'esecuzione dei lavori è possibile la modifica del contratto come indicato nel comma 1 dello stesso articolo.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120 comma 1 lettera b) e c) del Codice: Il contratto di appalto può essere modificato senza una nuova procedura qualora sopravvenga la necessità di servizi supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, a condizione che un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e, al contempo comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi. Il compenso dell'affidatario viene conseguentemente aggiornato all'importo finale dei lavori applicandosi il ribasso offerto in gara relativamente alle attività individuate dalla stazione appaltante.

Il contratto può essere modificato anche nell'ipotesi di varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione per effetto di circostanze imprevedibili dalla stazione appaltante, compresa la sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti. Il compenso dell'affidatario viene conseguentemente aggiornato all'importo finale dei lavori applicandosi il ribasso offerto in gara relativamente alle attività individuate dalla stazione appaltante.

In entrambi i casi, è consentita la modifica solo se l'aumento del prezzo non supera il 50% del valore del contratto iniziale.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Qualora in corso di esecuzione si rendano necessari aumenti o diminuzioni delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione a condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione come previsto dall'art. 120 co. 9 D. Lgs. 36/2023.

In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla gara tutti gli operatori economici di cui all'art. 65 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, secondo quanto disposto dall'art. 65, del D.lgs 36/2023.

Gli operatori economici possono partecipare alla gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi punti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del D.lgs 36/2023. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del D.Lgs 36/2023 che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Gli operatori economici ammessi alla presente procedura sono quelli indicati dall'articolo 65 del Codice dei contratti.

Gli operatori economici, persone fisiche o giuridiche, possono partecipare in forma singola o associata, ai sensi degli artt. 67 e 68 del D.lgs. 36/2023, costituendo RTI o consorzi ordinari di cui all'articolo 2602 del codice civile, anche in forma societaria, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, o impegnandosi a costituirli in caso di aggiudicazione.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante **accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:**

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali. I consorzi stabili di cui all'art. 65 comma 2 lett. d) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione. Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del D.lgs. 36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi

- requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto. Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d). Ai sensi dell'art. 67, comma 2 del D.lgs. 36/2023, l'allegato II.2, nelle more del regolamento di cui all'art. 100, comma 4 del D.lgs. 36/2023, disciplina la qualificazione degli operatori economici, fermo restando che per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d): i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento sono posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate.

Ai sensi dell'art. 67, comma 3, per gli operatori di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d), i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti. Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dal consorzio esecutore. I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono. Tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario possiedono i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni degli artt. 67 e 68 D. Lgs. 36/2023. I soggetti di L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 65 c. 2 lett. b (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e d) (consorzi stabili) ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco degli esecutori dei lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

➤ **E' prevista, a pena di esclusione, l'accettazione del patto di integrità** di cui alla deliberazione del Commissario straordinario in data 29/07/2014 n. 27, come allegato alla documentazione di gara. **Costituisce, altresì, causa di esclusione il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel suddetto patto di integrità (articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190).**

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Sono inammissibili le offerte prive di qualificazione richiesta dal presente disciplinare

7.1. Requisiti di idoneità professionale

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice. Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.2. Requisiti di capacità economica finanziaria e tecnica professionale

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del D.lgs.36/2023, sono inammissibili e saranno escluse le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare. Il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 100 del D.lgs. 36/2023 è dimostrato con l'attestazione rilasciata da S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria prevalente e per l'intero importo dei lavori, come di seguito indicato:

a) Possesso di idonea qualificazione SOA rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità in conformità all'Allegato II.12 come richiamato dall'art. 100 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, che documenti, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere:

- Categoria Prevalente Qualificazione CAT. OG1 classifica II (o superiore) Edifici civili ed industriali Subappaltabile
- Categoria Secondaria Qualificazione CAT. OS3 (OG11) classifica I Impianti tecnologici- Impianti Idrico- sanitari, cucine, lavanderia Scorporabile e Subappaltabile

N.B. Per i lavori riconducibili alla cat. OG 1 è obbligatoria la qualificazione, per i lavori riconducibili alla categoria OS 3(OG11) a qualificazione obbligatoria, può essere eseguita dall'operatore economico in proprio, qualificato nella categoria prevalente OG1.

La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 30, comma 2 del Codice.

NB. Ai sensi dell'articolo 30 dell'Allegato II.12 il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Si precisa che:

- La certificazione SOA dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 76, comma 5, del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207 del 5.10.2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, sanabile con l'attivazione del soccorso istruttorio nel caso di mancata allegazione.
- Gli Operatori Economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto al competente Ente certificatore l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77, comma 1, del Regolamento. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, sanabile con l'attivazione del soccorso istruttorio nel caso di mancata allegazione.

Ove, in luogo della verifica triennale, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione SOA, il riconoscimento dell'ultravigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità

di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno 90 giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'art. 76, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010 (cfr., ANAC Delibera 9 maggio 2018, n. 440 ed ex multis, Pareri n. 54 del 30 settembre 2014 e n. 70 del 14 ottobre 2014).

- I Consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, al competente Ente certificatore l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

- Nel caso in cui l'attestazione SOA riporti una certificazione di qualità scaduta, la partecipazione alla gara è ammessa solo se l'impresa dichiara e dimostra di aver conseguito, prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, una nuova valida certificazione di qualità e di avere in itinere l'adeguamento della propria attestazione SOA (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27/10/014, n. 5297; AVCP parere 20/11/2013 n. 190; Id., parere 10/04/2013 n. 45; Id., parere 04/04/2012 n. 55).

7.3. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, consorzi di cooperative e di imprese artigiane, i consorzi stabili aggregazioni di imprese di rete, GEIE

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del D.lgs.36/2023. È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale.

Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) c) e d) del D.lgs.36/2023 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del D.lgs.36/2023 possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del D.lgs.36/2023, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b) e c) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo

65, comma 2 lettera g) del D.lgs.36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del D.lgs.36/2023 ovvero da una subassociazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della subassociazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In caso di partecipazione in raggruppamento, i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascuna delle imprese associate. In caso di partecipazione di un consorzio, i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti tanto dal Consorzio, quanto dalle consorziate esecutrici designate.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), del D.lgs.36/2023, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del D.lgs.36/2023 e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del D.Lgs 36/2023 del codice, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta. Ai sensi dell'articolo 68 comma 11 i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare. Ai sensi dell'articolo 67 comma 4 i consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) del D.lgs.36/2023, eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che

ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) ai propri consorziati non costituisce subappalto. I consorzi di cooperative possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.

7.4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionale avverrà, ai sensi dell'art. 99 del D.lgs. 36/23, attraverso l'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0), reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, con le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 464 del 27.7.2022. Pertanto, tutti i soggetti che parteciperanno alla procedura dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema FVOE accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (<https://www.anticorruzione.it/-/servizio-diregistrazione-e-profilazione-utenti>) secondo le istruzioni ivi contenute. Per quanto non disponibile sulla piattaforma FVOE la Stazione Appaltante procederà d'ufficio, mediante specifiche richieste agli Enti Certificatori. Per ogni utile informazione è possibile consultare il sito dell'ANAC all'indirizzo seguente: <https://www.anticorruzione.it/-/al-via-il-fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-operativo-dal-25-ottobre-obbligatorio-da-met%C3%A0-novembre>

8. AVVALIMENTO

Con riferimento alla possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 104 del D.lgs. 36/2023.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di Commercio. L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'art. 6 comma 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'art. 7 al comma 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento. **Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale** e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle

risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del D.lgs. 36/2023. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il concorrente, pertanto, per ciascuna impresa ausiliaria deve allegare sulla piattaforma STELLA i seguenti documenti:

1. DGUE a firma dell'ausiliaria, redatto secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 4, lett. c del Dlgs 36/2023, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente.

A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; 4. attestazione SOA dell'Impresa ausiliaria. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 104 co. 3 del Codice, il contratto di appalto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, al quale è rilasciato il certificato di esecuzione. L'operatore economico e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di appalto e gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 91 e dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico, oltre a produrre la domanda di partecipazione integrata con il DGUE, dichiara nella stessa la propria volontà di ricorrere al contratto di avvalimento. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo. Ai sensi dell'art. 104 co. 9 del Codice, la Stazione Appaltante effettua in corso di esecuzione le verifiche sostanziali inerenti all'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'ausiliario, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'ausiliario che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. La Stazione Appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che lo stesso abbia data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte. Non è sanabile - e

quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Nel contratto di avvalimento, le parti specificano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente. Nel primo caso il contratto di avvalimento che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario dovranno essere

inseriti nella busta amministrativa, nel secondo caso il concorrente dovrà allegare il contratto di avvalimento nella busta relativa all'offerta tecnica.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Trova in ogni caso applicazione l'art. 104 del codice.

9. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 nel limite del 50% delle lavorazioni della categoria prevalente e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare utilizzando il Modello di subappalto allegato al presente disciplinare (Mod. 2) e nel DGUE *parte II sub D*. In caso di mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente

I lavori possono essere subappaltati ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto: ciò in ragione della caratteristica dell'appalto e dell'esigenza di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro **e della salute e sicurezza sul lavoro ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.**

N.B. La stazione appaltante prescinde dal valutare eventuali ragioni volte a prevenire il rischio di infiltrazione mafiosa nel caso in cui le imprese subappaltatrici o i subappaltatori ulteriori siano iscritti nelle white list o nell'anagrafe antimafia, se dovuto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di subappalto.

Salvo quanto previsto dall'art. 119, comma 11, del Codice, la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori ed ai titolari dei sub-contratti e i pagamenti verranno effettuati, in ogni caso, all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 106 del Codice pari al 2% del valore complessivo dell'appalto a cui intende partecipare di importo pari ad € **9.453,28**.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico deve prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso la Banca BPER Banca S.p.A. - Agenzia di Latina, viale IV Novembre n. 62-70, IBAN IT54 S 05387 14705 0000 35115501.

La fideiussione può essere rilasciata:

- a. da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- b. da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente con apposizione della marca temporale da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180. giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Adeguamento antincendio – Lotto 49 sc. E-P – Via P.L. Nervi, Latina

CUP: E28J25000160002

- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del **20%** in caso di possesso di una o più delle certificazioni *che danno diritto alla riduzione tra quelle indicate all'allegato II.13 del codice in aggiunta quelle precedentemente indicate*. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

La data e ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es. marcatura temporale). È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 7, del Codice, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata mediante la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione ai sensi del comma 10 del predetto Decreto.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 106 del Codice ed è pari al 10% dell'importo contrattuale.

11. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DEI LUOGHI

Non è previsto il sopralluogo obbligatorio.

La documentazione di gara di cui all'Allegato II.7 del Codice con i contenuti ivi previsti comprende gli elaborati (Capitolato speciale d'appalto; Elenco prezzi unitari; Schema di accordo quadro; Documento di valutazione ricognitiva dei rischi da Interferenza; Quadro economico, Relazioni tecniche descrittive comprensive dei quadri economici, elenco immobili e cronoprogramma, Ordine di lavoro tipo) è consultabile e scaricabile dal portale <http://stella.regione.lazio.it/portale/>.

L'operatore economico potrà visionare i luoghi autonomamente al fine di formulare un'offerta adeguata alle esigenze dell'Amministrazione Appaltante.

Il concorrente dovrà dichiarare, pena esclusione dalla procedura, di aver preso visione e accettare integralmente senza condizione e riserva alcuna tutti gli elaborati progettuali e i documenti posti a base di gara, di aver preso contezza delle condizioni fattuali, delle caratteristiche generali e particolari suscettibili di influire sull'esecuzione dei lavori e di giudicare il prezzo stabilito remunerativo e adeguato e tale da consentire il ribasso offerto (Mod. 3).

Non è previsto il rilascio della attestazione di avvenuto sopralluogo da parte dell'ufficio.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **77,00 (settantasette/00)** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC del 30 dicembre 2024 n. 598 *pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>*. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. La ricevuta di pagamento deve essere allegata alla domanda di partecipazione e il pagamento è verificato altresì mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara. Il pagamento è verificato mediante il FVOE prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101, comma 1 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata sanatoria, l'Ente procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma e-procurement regionale STELLA.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

La documentazione amministrativa e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale marcata temporalmente o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. In tale ultima ipotesi alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 19.00 del giorno 27/07/2026 a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto nel presente Disciplinare al punto 1.

L'**"OFFERTA"** è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta Tecnica

C – Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata tramite la Piattaforma STELLA.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni *Modello di Domanda*, *Modello Subappalto*, *Dichiarazione stato dei luoghi*, *DGUE*, *offerta economica* sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti, i sensi dell'art. 17 co. 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Le operazioni di inserimento sul Sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali

attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta, risultante dall'apposizione della marca temporale;
- la mancata indicazione nel contratto di avalimento delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto medesimo;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione del presente Disciplinare
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 9 del presente Disciplinare;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine minimo di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. ANTICIPAZIONE

All'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 125 del codice, un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale che può essere elevato al 30% nel caso sussista la relativa disponibilità finanziaria da corrispondere entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

E' facoltà dell'amministrazione rifiutare l'anticipazione nel caso in cui il garante, pur in possesso delle formali autorizzazioni ed iscrizioni richieste dalla normativa vigente, sia per circostanze oggettive e documentate di non sicura affidabilità.

16. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma "Sistema Telematico Acquisiti Regione Lazio S.Tella@" per compilare o allegare la seguente documentazione:

- a) domanda di partecipazione
- b) Procura originale o copia autenticata (solo nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta da un procuratore).
- c) Dichiarazione subappalto (Mod. 2);
- d) Dichiarazione presa visione e accettazione (Mod. 3)
- e) Dichiarazione conflitto interessi (Mod. 5)

- f) DGUE (da compilare a Sistema da ciascuna delle imprese che concorrono, sia singolarmente che in raggruppamento o consorzio)
- g) Garanzia provvisoria
- h) COPIA IN FORMATO ELETTRONICO DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE posseduta (SOA), in corso di validità, dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 19 e 19-bis del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. *oppure* DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE, sottoscritta digitalmente, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. e relativa al possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, che comprovi la qualificazione richiesta, secondo quanto specificato in merito nell'art.7.2
- i) Ricevuta del pagamento del contributo a favore dell'ANAC. I soggetti partecipanti alla gara sono tenuti al versamento all'Autorità Nazionale Anticorruzione della contribuzione pari ad € 77,00 per ciascun lotto di appalto da effettuarsi secondo le modalità indicate nella Delibera n. 610 del 19/12/2023.
- j) (Solo in caso di avvalimento) Dichiarazioni ed il documento contrattuale
- k) (Solo per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane e per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti) Atto costitutivo e statuto consorzio in copia autentica.
- l) (Solo per i raggruppamenti temporanei già costituiti) Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, con indicazione del soggetto designato quale mandatario.
- m) Copia conforme della certificazione che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.
- n) Copia comprovante l'avvenuto versamento dell'imposta di bollo.
- o) **Patto di integrità** Al riguardo si precisa che nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) detto patto di integrità dovrà essere sottoscritto da tutte le imprese costituenti il raggruppamento.

16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato Modello n. 1 e caricata sulla Piattaforma.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di

soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di garantire, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
 - Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
 - di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
 - di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2022;
 - di accettare il patto di integrità dell'Azienda;
 - di essere iscritto nell'elenco delle imprese non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ... oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ...;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53,

- comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
 - di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
 - di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile sul sito dell'Azienda, Sez. Amministrazione Trasparente approvato con delibera commissariale n. 11 del 19.03.2024 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
 - di accettare il patto di integrità;
 - di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

Il concorrente deve allegare:

A) Dichiarazione sostitutiva redatta utilizzando il DGUE - deve essere firmato digitalmente. Il DGUE dovrà essere redatto in lingua italiana compilando il file in formato .xml pubblicato unitamente alla documentazione di gara.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economiche partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui agli artt. 94-95, commi 1, 2 e 5, lett. l) e ss. del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 95 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

16.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Il concorrente compila il DGUE aggiornato da AGID con le linee guida del MIT, di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, utilizzando il modello presente sulla piattaforma STELLA, secondo quanto di seguito indicato. Il DGUE presente sulla piattaforma STELLA, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa". Si raccomanda di prestare la massima attenzione nella sua compilazione.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e

95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione

dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

fatto o dall'adozione del provvedimento.

16.3 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del Decreto Legislativo 12 Gennaio 2019, n.14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

16.4 Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto

previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;

- 2) la dichiarazione di avalimento;
- 3) il contratto di avalimento;
- 4) il DGUE a firma dell'ausiliaria

Nel caso di avalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avalimento è presentato nell'offerta tecnica.

16.5 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale della percentuale di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
 - **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

17. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al presente disciplinare e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

a) Relazione tecnica libera — il concorrente illustra, con il livello di dettaglio ritenuto necessario, le soluzioni proposte con riferimento ai criteri di valutazione di cui al successivo § 19.1. Non è prevista alcuna struttura obbligatoria né suddivisione per sub-criteri; la Commissione valuta l'offerta nella sua globalità per ciascun criterio discrezionale;

b) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

La suddetta documentazione tecnica dovrà essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) di carattere economico

L'operatore economico che ritenga che la propria offerta contenga segreti tecnici e commerciali coperti da riservatezza deve rendere dichiarazione espressa, motivata, argomentata e comprovata in modo congruo ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a) del Codice, e allega anche una copia firmata dell'offerta tecnica oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Ciascuna delle relazioni indicate nella seguente tabella deve essere presentata in modo indipendente dalle altre e si raccomanda il concorrente di attenersi alle indicazioni fornite.

Si precisa che non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari.

17.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica è redatta in forma libera. Il concorrente ha piena autonomia nella strutturazione e presentazione dei contenuti, valorizzando le soluzioni, le metodologie e i servizi proposti con riferimento a ciascun criterio di valutazione indicato al § 19.1:

- a) **Struttura libera** — Non è prevista alcuna struttura obbligatoria né obbligo di redigere documenti separati per ciascun criterio. La Commissione Giudicatrice valuterà l'offerta nella sua globalità per ciascun criterio discrezionale, senza suddivisioni in sub-criteri.
- c) **Riservatezza economica** — La documentazione tecnica non può contenere, neppure indirettamente, indicazioni di carattere economico riferibili all'offerta economica, a pena di esclusione.
- d) **Formato** — I documenti sono presentati in formato PDF, sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante o da soggetto munito di idonei poteri di firma.

Gli impegni, i valori e le soluzioni migliorative contenuti nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario costituiscono obblighi contrattuali vincolanti in aggiunta alle prestazioni minime previste dal Capitolato Speciale di Appalto.

18. OFFERTA ECONOMICA

Per la presentazione dell'Offerta economica, l'Operatore Economico deve inserire la propria Offerta Economica a sistema, inoltre dovrà allegare Dichiarazione Mod. Offerta Economica sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà indicare la propria offerta economica consistente in un ribasso unico percentuale sull'importo negoziabile posto a base di gara di **€ 447.277,00 esclusi oneri per la sicurezza**.

Il concorrente dovrà compilare l'offerta economica generata dal sistema

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) *ribasso percentuale UNICO, sull'importo posto a base di gara; al netto di Iva, per ogni singolo lotto, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.*
- b) *la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;*
Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto
- c) *La stima dei costi della manodopera, specificando, i sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice, soggetti a ribasso (In caso di ribasso, l'operatore economico giustifica il costo della*

manodopera offerto dimostrando una più efficiente organizzazione aziendale attraverso l'esposizione di dati e informazioni dettagliate che saranno oggetto di valutazione in sede di verifica dell'anomalia ex art. 110 del Codice).

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali;

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta

Nel caso di discordanza tra valore inserito a Sistema e quello risultante dall'Allegato Offerta economica, si terrà conto di quello inserito a sistema.

ATTENZIONE: Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice si indica che contratto collettivo applicato è il CCNL per i dipendenti da imprese edili ed affini (Edilizia).

Se l'operatore economico riporta in offerta un costo della manodopera minore rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante, l'offerta è sottoposta al procedimento di verifica dell'anomalia ai sensi dell'art. 110, D. Lgs. 36/2023. La stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procederà comunque alla verifica della congruità dei costi della manodopera rispetto ai minimi salariali.

La mancata sottoscrizione (o la mancata presentazione secondo le modalità stabilite dal sistema STELLA) dell'offerta da parte del legale rappresentante o di altro soggetto dotato di poteri di rappresentanza specifici, nonché la mancata sottoscrizione da parte di uno dei componenti del raggruppamento temporaneo di imprese o del consorzio o dell'aggregazione di imprese di rete è causa di esclusione dalla gara in quanto determina mancanza di uno degli elementi essenziali dell'offerta.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi secondo il metodo aggregativo-compensatore in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

$$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a) i}] \text{ dove:}$$

$C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)[criterio/sottocriterio];

$V_{(a) i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero ed uno;

Σn = sommatoria.

Si precisa che i coefficienti $V(a)i$, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali, ai sensi del suddetto **metodo aggregativo-compensatore**, si procede alla determinazione dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, sono determinati nei seguenti modi.

19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE OEPV	
Adeguamento antincendio – Via P.L. Nervi – Lotto 49 sc. E e P CUP: E28J25000160002 D.Lgs. 36/2023 art. 108; All. II.12	

Cod.	Denominazione criterio / sub-criterio	Rif. Capitolato	Pt. sub-criterio	Pt. MACRO
A	QUALITÀ DEL SERVIZIO — Organizzazione e inclusione			10
A.1	Organizzazione e metodologia esecutiva	Artt. 2.9; 2.10; 2.22	8	
A.2	Parità di genere e inclusione lavorativa	Art. 2.3; D.Lgs. 36/2023 art. 57; All. II.3	2	
B	QUALITÀ TECNICA DELL'INTERVENTO ANTINCENDIO			30
B.1	Qualità tecnica degli impianti antincendio attivi	Artt. 5.5.1–5.5.3; 5.5.6; 5.5.7	15	
B.2	Qualità delle porte tagliafuoco e della compartimentazione	Artt. 5.5.2; 5.4.1	15	
C	MIGLIORAMENTI, GARANZIE E SERVIZI POST-OPERATIVI			50
C.1	Opere aggiuntive migliorative	Artt. 3.1; 5.5.1–5.5.7; Cap. 4	20	
C.2	Garanzie estese e Piano di Manutenzione	Art. 2.16	15	
C.3	Servizi tecnici post-operativi		15	

TOTALE				90
---------------	--	--	--	-----------

Per ciascun criterio/sub criterio il Concorrente dovrà presentare una relazione composta da massimo n.4 facciate formato A4, carattere Times New Roman, carattere 11, interlinea singola, contenenti le seguenti informazioni: committente, luogo di esecuzione, importo lavori, periodo di svolgimento del servizio, tipologia di opera. Le schede grafiche dovranno essere non superiori a n. 4.

In caso di presentazione di una relazione con un numero di pagine superiore a 4 e di un numero di elaborati grafici superiori a 4, la Commissione escluderà dalla valutazione le pagine e gli elaborati eccedenti.

SI PRECISA CHE TUTTE LE PROPOSTE COSTITUENTI L'OFFERTA TECNICA FORMULATE DAL CONCORRENTE AGGIUDICATARIO COSTITUIRANNO ELEMENTO CONTRATTUALE IN AGGIUNTA ALLE PRESCRIZIONI DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO.

IN CASO DI AVVALIMENTO - NON VERRANNO ATTIBUITI PUNTEGGI IN RELAZIONE AI REQUISITI POSSEDUTI DALLE IMPRESE AUSILIARIE

Si precisa che le proposte costituenti offerta tecnica formulate dal concorrente aggiudicatario costituiranno elemento contrattuale in aggiunta alle prescrizioni del Capitolato tecnico.

19.2 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascuno dei criteri e sub-criteri relativi alla singola offerta.

La valutazione verrà effettuata secondo la seguente procedura, applicata ad ogni singolo criterio e perogni offerta (secondo il metodo aggregativo-compensatore):

- a) ciascun commissario attribuirà discrezionalmente, per ognuno dei sopra elencati criteri di valutazione, un coefficiente variabile tra "0" (zero) e "1" (uno), dove "0" corrisponde alla preferenza minima e "1" alla preferenza massima;

Con riferimento alle proposte riferite a ciascun criterio/sub-criterio la commissione giudicatrice, nella valutazione, terrà conto di elementi quali la completezza tecnica e descrittiva della proposta, la chiarezza espositiva, la definizione delle soluzioni organizzative per l'esecuzione dei servizi.

- b) una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente relativo al singolo sub-criterio a ciascun concorrente, la Commissione procederà a calcolare, per ogni elemento dell'offerta del concorrente in esame, un coefficiente dato dalla media dei coefficienti attribuiti a quell'elemento da ciascun commissario;
- c) la commissione a questo punto provvederà:
- a calcolare il punteggio attribuito a ciascun concorrente per ciascun sub-criterio moltiplicando il coefficiente ottenuto dal concorrente medesimo, per il punteggio massimo attribuibile al sub-criterio in esame;
 - a calcolare il punteggio dell'offerta tecnica di ciascun concorrente, che sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ogni singolo elemento di cui si compone l'offerta tecnica.

Il punteggio tecnico attribuito in relazione a ciascun elemento di valutazione dell'offerta tecnica è arrotondato alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4 e, per eccesso, se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9.

Con riferimento al punteggio relativo ai richiamati elementi di valutazione, aventi **natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale**, ciascun membro della Commissione giudicatrice attribuisce un coefficiente compreso tra 0 e 1 stabilito nel modo seguente.

Per ciascun criterio discrezionale ogni Commissario attribuisce un coefficiente Ci scelto tra i 21 valori ammissibili della seguente scala con passo 0,05:

SCALA CONTINUA A 21 VALORI Valori intermedi tra ancoraggi		
Valori ammissibili: 0,00 – 0,05 – 0,10 – 0,15 – 0,20 – 0,25 – 0,30 – 0,35 – 0,40 – 0,45 – 0,50 – 0,55 – 0,60 – 0,65 – 0,70 – 0,75 – 0,80 – 0,85 – 0,90 – 0,95 – 1,00 Tra due ancoraggi adiacenti il Commissario può attribuire qualsiasi valore intermedio con passo 0,05, riportando nel verbale individuale una sintetica motivazione. Ogni Commissario arrotonda il proprio coefficiente allo 0,05 più vicino prima di depositare la scheda.		
Ci	Posizione nella scala	Riferimento ancoraggio
1,00	★ Ottimo	Ottimo
0,95	· intermedio	tra Buono (0.80) e Ottimo (1.00)
0,90	· intermedio	tra Buono (0.80) e Ottimo (1.00)
0,85	· intermedio	tra Buono (0.80) e Ottimo (1.00)
0,80	★ Buono	Buono
0,75	· intermedio	tra Discreto (0.60) e Buono (0.80)
0,70	· intermedio	tra Discreto (0.60) e Buono (0.80)
0,65	· intermedio	tra Discreto (0.60) e Buono (0.80)
0,60	★ Discreto	Discreto
0,55	· intermedio	tra Sufficiente (0.40) e Discreto (0.60)
0,50	· intermedio	tra Sufficiente (0.40) e Discreto (0.60)
0,45	· intermedio	tra Sufficiente (0.40) e Discreto (0.60)
0,40	★ Sufficiente	Sufficiente
0,35	· intermedio	tra Insufficiente (0.20) e Sufficiente (0.40)

0,30	· intermedio	tra Insufficiente (0.20) e Sufficiente (0.40)
0,25	· intermedio	tra Insufficiente (0.20) e Sufficiente (0.40)
0,20	★ Insufficiente	Insufficiente
0,15	· intermedio	tra Assente / Non valutabile (0.00) e Insufficiente (0.20)
0,10	· intermedio	tra Assente / Non valutabile (0.00) e Insufficiente (0.20)
0,05	· intermedio	tra Assente / Non valutabile (0.00) e Insufficiente (0.20)
0,00	★ Assente / Non valutabile	Assente / Non valutabile

Ogni Commissario arrotonda il proprio coefficiente allo 0,05 più vicino prima di depositare la scheda individuale. Tra due ancoraggi adiacenti il Commissario può attribuire qualsiasi valore intermedio con passo 0,05, riportando nel verbale individuale una sintetica motivazione. Il Ci definitivo è la media aritmetica dei coefficienti attribuiti da ciascun Commissario. Il punteggio finale V(a) è arrotondato al secondo decimale.

19.3 DESCRIZIONE ANALITICA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Per ciascun macro-criterio e sub-criterio sono riportati di seguito l'oggetto della valutazione, il punteggio massimo attribuibile e i riferimenti al Capitolato Speciale d'Appalto. La Commissione Giudicatrice valuta l'offerta tecnica di ciascun concorrente con riferimento all'insieme degli elementi descritti per ogni criterio. I concorrenti hanno piena libertà nella strutturazione e presentazione dell'offerta tecnica.

CRITERIO A — QUALITÀ DEL SERVIZIO E ORGANIZZAZIONE (10 pt)

Il macro-criterio A valuta la capacità organizzativa e gestionale dell'offerente e l'impegno in materia di inclusione e parità di genere. È articolato in due sub-criteri: A.1 (discrezionale, 8 pt) e A.2 (tabellare, 2 pt).

Sub-criterio A.1 — Organizzazione e metodologia esecutiva

Punteggio massimo	8 pt
Oggetto della valutazione	Il sub-criterio valuta la qualità della metodologia proposta per la conduzione del cantiere in edificio residenziale occupato, con particolare riferimento alla minimizzazione dei disagi agli inquilini e alla gestione delle interferenze. La Commissione considera globalmente: la pianificazione e sequenza delle attività esecutive, le misure per garantire la continuità di accesso e fruibilità dell'edificio, i sistemi di comunicazione con gli occupanti, la qualità del Piano di Qualità proposto, le qualifiche e l'esperienza del team tecnico. I concorrenti sono liberi di strutturare la propria offerta nel modo che ritengono più efficace per dimostrare la qualità organizzativa proposta.

Sub-criterio A.2 — Parità di genere e inclusione lavorativa

Punteggio massimo	2 pt
--------------------------	-------------

Oggetto della valutazione	Il sub-criterio valuta l'impegno formale del concorrente in materia di parità di genere mediante dichiarazione verificabile. È assegnato un punteggio tabellare pari a 2 pt al concorrente che dimostri il possesso di una politica aziendale formalizzata per la parità di genere (certificazione UNI PdR 125:2022 o equivalente) Punteggio massimo: 2 pt.
----------------------------------	---

CRITERIO B — QUALITÀ TECNICA DELL'INTERVENTO ANTINCENDIO (30 pt)

Il macro-criterio B valuta la qualità tecnica delle soluzioni proposte per i sistemi antincendio attivi e passivi. Entrambi i sub-criteri sono discrezionali e valutati con la formula di cui al §19.1.1.

Sub-criterio B.1 — Qualità tecnica degli impianti antincendio attivi

Punteggio massimo	15 pt
Oggetto della valutazione	Il sub-criterio valuta la qualità tecnico-prestazionale complessiva delle soluzioni proposte per gli impianti antincendio attivi, con riferimento alle migliorie rispetto alle specifiche minime del Capitolato. La Commissione considera globalmente la qualità della rete idrica antincendio (idranti, naspi, motopompa), dei sistemi di rilevazione automatica incendi e dei sistemi di illuminazione di sicurezza, valutando la coerenza tecnica dell'insieme, il rispetto delle norme di riferimento e il valore aggiunto rispetto alla base contrattuale. I concorrenti sono liberi di proporre le soluzioni tecniche e le migliorie che ritengono più idonee, nel rispetto delle norme UNI, CEI ed EN applicabili.

Sub-criterio B.2 — Qualità delle porte tagliafuoco e della compartimentazione

Punteggio massimo	15 pt
Oggetto della valutazione	Il sub-criterio valuta la qualità complessiva delle soluzioni proposte per le opere di compartimentazione passiva: porte tagliafuoco (prestazioni superiori ai minimi EI60 ed EI120), sistemi di sigillatura dei passaggi impiantistici, compartimentazione verticale e orizzontale, preservazione della classe REI nelle opere di adeguamento elettrico. La Commissione considera la coerenza del sistema di compartimentazione proposto, la qualità dei materiali e dei prodotti, la verificabilità degli impegni e la previsione di strumenti di monitoraggio nel tempo. I concorrenti sono liberi di strutturare la propria proposta valorizzando gli elementi tecnici che ritengono più significativi.

CRITERIO C — MIGLIORAMENTI, GARANZIE E SERVIZI POST-OPERATIVI (50 pt)

Il macro-criterio C è articolato in tre sub-criteri discrezionali: C.1, C.2 e C.3. Complessivamente vale 50 pt.

Sub-criterio C.1 — Opere aggiuntive migliorative

Punteggio massimo	20 pt
Oggetto della valutazione	Il sub-criterio valuta la qualità, la consistenza tecnica e il valore aggiunto delle opere aggiuntive e migliorative offerte senza variazione del prezzo contrattuale. Le opere devono incrementare il livello di sicurezza antincendio dell'edificio oltre le prescrizioni minime del Capitolato. La Commissione valuta globalmente la

	coerenza delle migliorie con il progetto base, la loro verificabilità, la quantificazione del beneficio prestazionale e la completezza della documentazione tecnica di supporto. I concorrenti hanno piena libertà di proporre le soluzioni e le migliorie che ritengono più idonee ed efficaci, purché coerenti con la normativa vigente e con il contesto dell'intervento.
--	--

Sub-criterio C.2 — Garanzie estese e Piano di Manutenzione

Punteggio massimo	15 pt
Oggetto della valutazione	Il sub-criterio valuta la qualità e l'estensione delle garanzie post-collaudato e del Piano di Manutenzione offerti in aggiunta agli obblighi minimi (garanzia minima: 24 mesi per componenti meccanici/elettronici; 60 mesi per opere edili). La Commissione considera: la durata e l'ampiezza delle garanzie estese, la qualità e l'articolazione del Piano di Manutenzione (strutturato secondo UNI 11224 o equivalente), la frequenza e le modalità delle verifiche periodiche programmate, la verificabilità degli impegni dichiarati.

Sub-criterio C.3 — Servizi tecnici post-operativi

Punteggio massimo	15 pt
Oggetto della valutazione	Il sub-criterio valuta la quantità, la qualità e la durata dei servizi tecnici post-operativi offerti oltre agli obblighi di garanzia. La Commissione considera globalmente: la struttura del programma di assistenza tecnica, le sessioni formative per il personale, il supporto alla gestione documentale e normativa (SCIA, fascicolo tecnico, adempimenti VV.FF.), nonché qualsiasi ulteriore servizio proposto coerente con la finalità di assicurare la piena operatività degli impianti nel tempo. I concorrenti sono liberi di proporre la configurazione di servizi che ritengono più adeguata, valorizzando il proprio know-how nella gestione post-operativa di impianti antincendio in edifici residenziali.

Per i criteri discrezionali A.1, A.2, B.1, B.2, C.1, C.2 e C.3 la Commissione Giudicatrice attribuisce un unico coefficiente per ciascun criterio/subcriterio, valutando l'offerta nella sua globalità. I concorrenti hanno piena libertà nella strutturazione dell'offerta tecnica, potendo valorizzare le soluzioni, il know-how e le migliorie che ritengono più significative con riferimento a ciascun criterio.

19.4 METODO DI RIPARAMETRAZIONE PUNTEGGI TECNICI

I punteggi definitivi dell'aspetto qualitativo (offerta tecnica) saranno determinati dalla Piattaforma con il metodo della riparametrazione, attribuendo all'offerta col maggiore punteggio n. 90 punti e coefficiente uno e di seguito proporzionando le successive offerte utilizzando il metodo della proporzione lineare.

19.5 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente deve presentare offerta economica indicante il RIBASSO OFFERTO inferiore alla base d'asta, espresso in cifre e in lettere.

Al concorrente che offre il prezzo più basso saranno assegnati 10 punti.

Alle altre concorrenti i punti saranno assegnati in proporzione attraverso la seguente formula matematica con interpolazione lineare:

$$C_i = \frac{A_i}{A_{max}}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{max} = ribasso percentuale più conveniente

Tale coefficiente C_i andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile alle offerte economiche.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

SVOLGIMENTO DELLA GARA

21. OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il **giorno 30 Luglio 2026 alle ore 09.30**.

Eventuali variazioni delle date saranno comunicate ai concorrenti mediante la funzione "comunicazioni" della piattaforma S.TEL.LA. con un preavviso di almeno 24 ore.

Gli operatori economici potranno collegarsi sulla piattaforma telematica per partecipare alle operazioni di gara.

La presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche “fisiche” per l’apertura delle buste telematiche costituenti le offerte.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all’esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all’inversione procedimentale.

Con l’inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell’offerta tecnica, poi alla valutazione dell’offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. La verifica dell’anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara.

L’aggiudicazione è disposta dal Dirigente dell’Area Tecnica nei confronti del concorrente che ha presentato la miglior offerta congrua.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l’ora in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara e che sono stati ammessi alla presenta fase.

La commissione giudicatrice procede all’apertura esame e valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all’apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all’individuazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un’offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l’ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente

che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio tramite la piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- d) mancata indicazione dei propri costi della manodopera (ex art. 108 co 9 D. Lgs. 36/2023);
- e) mancata indicazione degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ex art. 108, co. 9 D. Lgs. 36/2023).

23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Commissione procede in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- e) all'ammissione o eventuale esclusione dei concorrenti qualora si verifichi una delle condizioni espressamente previste dall'art. 100 D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa oltre al soggetto risultato primo in graduatoria anche *il secondo in graduatoria, laddove ritenuto necessario* ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura

24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 36/2023, la Stazione appaltante procede all'identificazione delle offerte potenzialmente anomale secondo le modalità indicate di seguito.

24.1 Identificazione delle offerte anomale

a) Verifica obbligatoria. Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5 (cinque) il RUP calcola automaticamente la soglia di anomalia applicando i metodi di cui all'Allegato II.2 al D.Lgs. 36/2023. Le offerte il cui punteggio complessivo risulti inferiore alla soglia così determinata sono sottoposte alla procedura di verifica di cui al successivo art. 23.2.

Nell'ambito della presente procedura OEPV, è altresì considerata potenzialmente anomala l'offerta che abbia conseguito contemporaneamente un punteggio sull'elemento prezzo pari o superiore ai quattro quinti del relativo punteggio massimo e un punteggio sul complesso degli altri elementi pari o superiore ai quattro quinti della somma dei rispettivi punteggi massimi.

b) Verifica facoltativa. Indipendentemente dalla soglia, il RUP può sottoporre a verifica qualsiasi offerta che appaia anormalmente bassa sulla base di singoli elementi, ivi inclusi i costi della manodopera di cui all'art. 108, co. 9, del Codice.

24.2 Procedura di verifica

La verifica si svolge esclusivamente per iscritto tramite la piattaforma telematica S.TEL.LA., secondo le fasi seguenti:

Fase 1 – Richiesta di spiegazioni. Il RUP invia al concorrente, tramite la piattaforma, una richiesta scritta indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. Il concorrente trasmette le proprie spiegazioni entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

Fase 2 – Valutazione. Il RUP, avvalendosi dell'ausilio della commissione giudicatrice, esamina le spiegazioni ricevute. Ove le ritenga insufficienti, può richiedere per iscritto un'unica integrazione, assegnando un termine perentorio non superiore a 5 giorni.

Fase 3 – Decisione. All'esito della valutazione complessiva delle spiegazioni:

- se l'offerta risulta congrua, seria e sostenibile, la procedura prosegue normalmente;
- se l'offerta risulta anomala, il RUP la esclude con provvedimento motivato e la verifica si estende, nell'ordine della graduatoria, all'offerta immediatamente successiva, fino all'individuazione della prima offerta non anomala.

24.3 Costo della manodopera

In ogni caso, a prescindere dall'esito della verifica di anomalia, la Stazione appaltante verifica la congruità del costo della manodopera indicato in offerta ove inferiore ai valori stimati nel quadro economico, richiedendo al concorrente interessato i relativi giustificativi tramite la piattaforma S.TEL.LA.

25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta formalmente valida.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 108 comma 10 del Codice la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione avverrà anche in caso di un'unica offerta purché ritenuta valida e congrua dalla Stazione Appaltante.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi. La Stazione Appaltante procede, se non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore riguardanti la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

All'esito delle operazioni sopra descritte e a seguito della generazione della graduatoria, la Stazione Appaltante verificherà la documentazione a comprova dei requisiti prescritti dal presente disciplinare e di quanto dichiarato relativamente al rispetto dei requisiti CAM. La Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente qualora i prodotti offerti risultassero non corrispondenti e non conformi con: - quanto prescritto dal Capitolato Tecnico e dai relativi allegati; - non conformi ai CAM indicati nel Capitolato Tecnico. L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo delle verifiche ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice. A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso. La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, decorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione si provvederà comunque a disporre l'aggiudicazione, immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione. Qualora, a seguito del controllo, l'operatore economico risulti privo dei requisiti richiesti, la stazione appaltante recede dal contratto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità e ad incamerare la garanzia provvisoria.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

La verifica dei requisiti autocertificati deve essere comunque conclusa entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del D. Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

La stazione appaltante acquisirà la documentazione antimafia (comunicazioni e informazioni antimafia) con la quale viene accertata l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 84, commi 2 3, del D.Lgs. 159/2011 nei confronti dell'aggiudicatario.

26. Garanzia Definitiva

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 117 comma 1 del Codice.

Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "*garanzia definitiva*", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106. Nel caso di procedure aventi ad oggetto accordi quadro, l'importo della garanzia per tutti gli operatori economici aggiudicatari è indicato nella misura pari al 10% dell'importo contrattuale, secondo le modalità di calcolo della maggiorazione prevista dal comma 2 dell'art. 117 del Codice.

La fideiussione deve essere conforme agli schemi tipo di cui all'art. 106 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione appaltante nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice civile. Ai sensi del citato art.117 c.10, l'esecutore dei lavori costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei

lavori anche una polizza di assicurazione (C.A.R.) che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza del presente comma assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può far constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario, può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la cauzione per gli importi di cui la Stazione appaltante abbia dovuto eventualmente avvalersi durante l'esecuzione dei contratti.

27. Stipula del contratto di Appalto

Ad intervenuta adozione della deliberazione di aggiudicazione si procederà alla stipulazione del contratto di Appalto con nelle forme e nei termini di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. ed nei termini di cui all'art. 18 D.Lgs. 36/2023 (non prima di 35 giorni dall'ultima comunicazione di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni). Alla comunicazione dell'aggiudicazione, l'Aggiudicatario è tenuto a produrre, con immediatezza e senza ritardo, i seguenti documenti: ~~definitiva~~

- garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti, ai sensi dell'art.54, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- polizza di cui all'art. 117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023, secondo quanto disciplinato dal capitolato speciale d'appalto;
- documentazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
- comunicazione del domicilio digitale;
- comunicazione del conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136/2010.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice. L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute relative alla stipulazione del contratto. Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Si avvisa che, nell'ipotesi di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del contratto nonché nell'ipotesi in cui dalle verifiche effettuate il soggetto aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara, si procederà alla decadenza dell'aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa. Il contratto è stipulato trascorsi 30 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Qualora l'appalto sia aggiudicato ad un raggruppamento, questo deve assumere la forma di raggruppamento temporaneo di operatori economici di cui agli articoli 65 e 68 del D.Lgs. 36/2023, prima della stipula del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva ogni controllo per verificare la veridicità e la sussistenza delle situazioni costituenti requisiti di partecipazione di cui all'art. 47 del citato DL 77/2021, dichiarate dall'aggiudicatario. La Stazione Appaltante nei casi di cui all'art.124 del D.Lgs 36/23 interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dei lavori alle stesse condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario.

28. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

29. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel *Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del decreto legislativo n. 231/01*.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione *appaltante Amministrazione Trasparente, Bandi di Gara e contratti*.

30. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la Piattaforma, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi, ivi inclusa la documentazione amministrativa relativa all'idoneità degli offerenti collocati dal secondo al quinto posto della graduatoria ancorché non verificata dalla stazione appaltante. Nel caso, viene reso noto ai primi cinque classificati che detta documentazione amministrativa non è stata verificata. La disponibilità dei documenti è garantita mediante la piattaforma

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto interessati ad accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo possono avanzare richiesta di accesso ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

31. SOSPENSIONE – RISOLUZIONE – RECESSO

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i servizi procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei servizi. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 121 del Codice e dell'articolo 122 del Codice, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del Codice;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c)

sono statesuperate le soglie di cui al comma 2 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, lettera a e b del predetto articolo

- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 94 comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dei requisiti di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

L'Allegato II.14 disciplina le attività demandate al Direttore Lavori e all'organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del contratto.

Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

Nei casi di cui ai commi precedenti, in sede di liquidazione finale dei servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla

maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i servizi o forniture ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 123, comma 8 del Codice.

Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- a) fallimento dell'Appaltatore;
- b) nelle ipotesi previste dalla legge;
- c) nelle ipotesi previste nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- d) effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.
- e) nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10 % del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recesso unilaterale dal contratto, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

32. ULTERIORI INFORMAZIONI

La partecipazione alla presente procedura di gara comporta, da parte di ciascun concorrente, l'esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni riportate nei documenti di gara.

La stazione appaltante si riserva, discrezionalmente, in qualunque momento, la facoltà di sospendere, annullare, non procedere all'affidamento o revocare l'affidamento e/o la relativa procedura, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.

La Stazione appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura in una delle situazioni di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. Si precisa che, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. La Stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 108 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate da concorrenti, emergano irregolarità, la Stazione appaltante, in via di autotutela, si riserva di correggere e/o integrare la presente lettera d'invito e altri elaborati e documenti in caso di errori o di contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti

pubblici. Le correzioni e/o integrazioni vengono rese note a tutti i concorrenti. La Stazione appaltante si riserva la facoltà, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare la presente lettera d'invito, modificare o rinviare i termini, non aggiudicare nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice civile. La stazione appaltante ritiene di non applicare alla presente procedura clausole di premialità in quanto sarebbero in contrasto con la necessità di assicurare l'ottimale impiego delle risorse pubbliche. L'Amministrazione si riserva sin d'ora la facoltà ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 di effettuare eventuali controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti al fine della relativa ammissione, fermo restando che detti controlli verranno comunque effettuati sull'aggiudicatario. In caso di fallimento dell'Appaltatore o di risoluzione del contratto od in presenza delle altre situazioni di cui all'art. 124 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. la Stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara risultante dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori ai sensi dell'art. 124, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

33. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

- il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
- i dati richiesti sono raccolti al fine dell'affidamento dei lavori di che trattasi e le modalità di trattamento ineriscono la verifica dell'idoneità dei concorrenti;
- conformemente alla vigente disciplina legislativa il conferimento dei dati richiesti sia per la partecipazione alla gara sia ai fini della stipulazione del contratto si configura come onere del concorrente pena l'esclusione dalla gara o la decadenza dell'aggiudicazione;
- i dati personali saranno conservati per l'intera durata espressa dalla gara e dall'eventuale contratto da stipulare con il titolare, conclusi i quali i dati saranno conservati per l'espletazione dei termini previsti per legge per la conservazione dei documenti amministrativi dopodiché saranno eliminati.

34. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Latina rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dell'appalto. I costi sono ripartiti tra le parti. Il collegio è costituito da n. 3 membri.

**IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA e
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

Ing. Riccardo Roco

() Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005.*

Allegati:

- Allegato Mod. 1 – fac-simile Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà di cui al disciplinare di gara da presentare dagli operatori economici.
- Allegato Mod 2 - Dichiarazione subappalto.
- Allegato Mod. 3 – Dichiarazione accettazione delle condizioni di gara e di appalto
- DGUE
- Patto integrità
- Capitolato Speciale di Appalto
- Schema contratto
- Allegato Mod. 4 - Schema offerta economica
- Allegato Mod. 5 – insussistenza conflitto interessi